



Bruxelles, 10.2.2020  
COM(2020) 47 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**di valutazione delle norme di fatturazione previste dalla direttiva 2006/112/CE relativa  
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

{SWD(2020) 29 final}

## 1. Introduzione

In virtù dell'articolo 237 della direttiva 2006/112/CE<sup>1</sup> (direttiva IVA), la Commissione, sulla base di uno studio economico indipendente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1° gennaio 2013 e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. È in tale contesto che la Commissione ha condotto una valutazione delle norme di fatturazione.

La valutazione è stata supportata da uno studio indipendente condotto dalla società di consulenza "Economisti Associati" e ha portato alla pubblicazione della relazione finale nel febbraio 2019<sup>2</sup>.

La valutazione ha esaminato le norme di fatturazione previste dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio<sup>3</sup> (seconda direttiva sulla fatturazione) e, in particolare, il loro contributo al conseguimento dei quattro obiettivi generali stabiliti inizialmente: i) la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ii) la diminuzione delle frodi IVA/l'impatto sulle attività di controllo, iii) il corretto funzionamento del mercato interno e iv) la promozione delle PMI.

La valutazione si è basata sui cinque criteri di valutazione degli orientamenti per legiferare meglio definiti dalla Commissione<sup>4</sup>: pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE.

## 2. Recepimento e attuazione della direttiva

Come punto di partenza per la valutazione, il consulente ha analizzato le modalità impiegate dagli Stati membri per recepire e attuare la seconda direttiva sulla fatturazione. L'analisi era volta a determinare se la direttiva era stata correttamente recepita dagli Stati membri e ha valutato in che misura la direttiva ha portato alla modifica del quadro giuridico nazionale. Per ragioni di chiarezza, la sintesi dell'analisi presentata di seguito si articola in tre aree tematiche.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> *Report on the evaluation of Invoicing Rules of Directive 2006/112/EC* (relazione sulla valutazione delle norme di fatturazione della direttiva 2006/112/CE): <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/745fa4fe-2db0-11e9-8d04-01aa75ed71a1>.

<sup>3</sup> Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1).

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni: [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_it).

## 2.1. Fatturazione elettronica

La direttiva ha apportato tre modifiche fondamentali al quadro giuridico dell'UE in materia di fatturazione elettronica: i) una nuova definizione di fattura elettronica, ii) il principio di neutralità tecnologica e iii) il principio di parità di trattamento tra le fatture cartacee ed elettroniche. Tali modifiche sono state introdotte in maniera uniforme in tutta l'UE. Anche quando le disposizioni nazionali differiscono leggermente dal testo della direttiva, non sembrano esserci stati problemi di errato recepimento.

Più nello specifico, la *definizione di fattura elettronica* introdotta dalla maggior parte degli Stati membri (24) nelle rispettive legislazioni nazionali riflette quella presentata nella direttiva. In quattro Stati membri la definizione non è stata introdotta oppure è in qualche modo diversa da quella contenuta nella direttiva IVA. Il *principio di neutralità tecnologica* è stato recepito in modo uniforme e nessuno Stato membro impone il ricorso a una specifica tecnologia di fatturazione elettronica. Sebbene quattro Stati membri accettino solo i sistemi di fatturazione elettronica esplicitamente menzionati nella legislazione nazionale, le opzioni previste sono definite in modo sufficientemente ampio da garantire ai contribuenti la libertà di scelta. Per garantire il principio di *parità di trattamento*, tutti gli Stati membri hanno abolito i requisiti giuridici sulle fatture elettroniche diversi da quelli esistenti per le fatture cartacee<sup>5</sup>.

## 2.2. Emissione delle fatture e contenuto

La seconda direttiva sulla fatturazione ha introdotto una serie di modifiche riguardanti l'emissione delle fatture e il loro contenuto, e ha modificato tre regimi di fatturazione specifici: l'autofatturazione, la fatturazione semplificata e la fatturazione periodica. La direttiva ha inoltre apportato modifiche agli obblighi di fatturazione applicabili alle operazioni transfrontaliere per ridurre gli oneri e accrescere l'armonizzazione. I principali cambiamenti riguardano le norme di fatturazione applicabili, il termine di emissione delle fatture e il contenuto delle fatture transfrontaliere.

Nel complesso, la direttiva presenta un ottimo livello di recepimento. I requisiti obbligatori della direttiva sono stati interamente recepiti dalle legislazioni nazionali. Gli Stati membri hanno inoltre introdotto nelle normative nazionali modifiche considerate opzionali. Infine, gli Stati membri hanno introdotto ulteriori cambiamenti definiti come semplificazioni aggiuntive che, seppure non realmente previste dalla direttiva, non sono in contraddizione con essa.

È opportuno menzionare che, per quanto riguarda l'emissione delle fatture e il loro contenuto, la normativa nazionale di alcuni Stati membri era già conforme alla seconda direttiva sulla fatturazione. Di conseguenza, la portata dei cambiamenti dipende da come era stata formulata la precedente legislazione nazionale. Per tale ragione la direttiva ha influito in modo disomogeneo sui diversi quadri giuridici nazionali. Per questo motivo, ai fini della valutazione, tali disposizioni sono state classificate in ordine di priorità in base all'entità del cambiamento giuridico (ossia, il numero di Stati membri in cui hanno determinato un cambiamento del quadro giuridico nazionale) e alla percezione dei professionisti del settore in

---

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni sul recepimento delle disposizioni sulla fatturazione elettronica, consultare il capitolo 3.1.1. del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

merito all'eventuale impatto sul comportamento delle imprese. Tale classificazione ha evidenziato che le modifiche riguardanti la giurisdizione applicabile (articolo 219 *bis* della direttiva IVA), la fatturazione semplificata (articoli 220 *bis*, 226 *ter* e 238 della direttiva IVA), il termine di emissione delle fatture (articolo 222 della direttiva IVA) e l'autofatturazione (articolo 224 della direttiva IVA) sono state considerate sostanziali, mentre le altre modifiche apportate dalla seconda direttiva sulla fatturazione sono state ritenute di minore entità<sup>6</sup>.

### 2.3. Altre norme di fatturazione

La seconda direttiva sulla fatturazione ha introdotto una modifica specifica per le PMI, la cosiddetta contabilità di cassa combinata per alcune microimprese. L'analisi del recepimento della disposizione sulla contabilità di cassa non mostra alcuna discrepanza tra le norme UE e i quadri giuridici nazionali. Altre modifiche riguardano le norme relative all'esigibilità dell'IVA dovuta sulle cessioni e sugli acquisti intercomunitari di beni, il cui recepimento da parte degli Stati membri è avvenuto in modo armonizzato.

## 3. Principali ripercussioni della seconda direttiva sulla fatturazione

### 3.1. La riduzione dell'onere amministrativo

La riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese prevista dalla direttiva è stata determinata principalmente da due serie di disposizioni riguardanti i) i requisiti in materia di fatturazione elettronica e ii) l'emissione e il contenuto delle fatture, che hanno semplificato e armonizzato gli obblighi di fatturazione.

È stato appurato il ruolo positivo svolto dalla direttiva nell'ambito della fatturazione elettronica. Dal 2014 la direttiva ha chiaramente favorito, insieme ad altri fattori, il maggiore ricorso alla *fatturazione elettronica* tra le imprese dell'UE. Secondo lo studio, il maggiore impatto della direttiva sulla riduzione degli oneri amministrativi è dovuto alla crescente diffusione della fatturazione elettronica non strutturata<sup>7</sup>, grazie alle semplificazioni che hanno incoraggiato le aziende a passare dalle fatture in formato cartaceo a quelle in PDF<sup>8</sup>. La direttiva non distingue le fatture elettroniche strutturate<sup>9</sup> da quelle non strutturate e, proprio per questo motivo, nonché grazie all'applicazione del principio di neutralità tecnologica, non ha direttamente favorito il ricorso a fatture elaborate automaticamente, evitando così di incentivare la diffusione di fatture elettroniche strutturate.

---

<sup>6</sup> Cfr. la sezione 3.1.2. del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

<sup>7</sup> Per fatture elettroniche non strutturate si intendono le fatture trasmesse per via elettronica senza che sia previsto un formato specifico, ad es., un'e-mail con un allegato in PDF oppure un fax ricevuto in formato elettronico e non cartaceo.

<sup>8</sup> Per "Portable Document Format" (PDF), ossia "formato di documento portatile", s'intende un formato di file per l'acquisizione e l'invio di documenti elettronici nel formato previsto.

<sup>9</sup> Per fatture elettroniche strutturate si intendono le fatture emesse, trasmesse e ricevute in un formato elettronico strutturato tramite un'elaborazione automatica ed elettronica.

In termini quantitativi<sup>10</sup>, si stima che la direttiva abbia ridotto gli oneri amministrativi a carico delle imprese di 1,04 miliardi di euro nel periodo 2014-2017, di cui circa 920 milioni di euro sono da attribuire all'utilizzo della fatturazione non strutturata<sup>11</sup>. Sono le microimprese<sup>12</sup> ad aver beneficiato maggiormente dell'attuazione della direttiva, adottando la fatturazione elettronica non strutturata a causa della mancanza di mezzi adeguati per ottemperare agli obblighi in materia di fatturazione elettronica strutturata.

È stata invece considerata piuttosto modesta la riduzione dell'onere amministrativo risultante dalla *revisione dell'emissione e del contenuto delle fatture*. Sono state le disposizioni riguardanti il regime di fatturazione semplificata ad aver avuto il maggior impatto sulla riduzione dell'onere amministrativo (valutata, in termini quantitativi, a circa 38 milioni di euro all'anno<sup>13</sup>).

### 3.2. L'impatto sul mercato interno

La seconda direttiva sulla fatturazione ha contribuito positivamente a sostenere il funzionamento del mercato interno grazie soprattutto alla fatturazione elettronica e alla fatturazione transfrontaliera.

In primo luogo, i dati raccolti nell'ambito dello studio dimostrano che, mentre nel 2014 solo un operatore commerciale su quattro all'interno dell'UE ha emesso fatture elettroniche, nel 2018 il numero è aumentato, passando a tre operatori su quattro. Tale dato implica che la direttiva ha rimosso gli ostacoli che rendevano più difficile la fatturazione elettronica transfrontaliera, contribuendo chiaramente a incrementare l'impiego delle fatture elettroniche nelle operazioni transfrontaliere.

In secondo luogo, la direttiva ha apportato quattro ulteriori modifiche significative alle norme applicabili alle fatture transfrontaliere: i) le nuove norme sui regimi di fatturazione applicabili (articolo 219 *bis*), ii) l'uniformità dei termini di emissione delle fatture riguardanti le operazioni all'interno dell'UE (articolo 222), iii) le nuove norme sul tasso di conversione (articoli 91 e 230) e iv) la semplificazione del contenuto delle fatture relative a operazioni transfrontaliere soggette a inversione contabile (articolo 226 *bis*). Inoltre, anche le nuove norme sull'autofatturazione (articolo 224) hanno semplificato il ricorso a tale regime per le operazioni transfrontaliere. Tali modifiche hanno accresciuto la certezza del diritto delle norme di fatturazione applicabili alle operazioni all'interno dell'UE.

L'impatto sul mercato interno delle altre disposizioni della direttiva è stato considerato più modesto in quanto, non influenzando sui processi di fatturazione, non sono state prese realmente in considerazione dalle imprese.

---

<sup>10</sup> Per una stima più precisa, consultare la sezione 5.2 e la sezione 6 della relazione finale sulla valutazione delle norme di fatturazione della direttiva 2006/112/CE.

La parte restante delle risorse risparmiate deriva dalla fatturazione semplificata e dal regime di contabilità di cassa.

<sup>12</sup> Secondo la raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [C(2003/1422)], si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

<sup>13</sup> Per una stima più precisa, consultare la sezione 6.2.2 della relazione finale sulla valutazione delle norme di fatturazione della direttiva 2006/112/CE.

### 3.3. Il ruolo della direttiva nella promozione delle PMI

La maggior parte delle misure previste dalla seconda direttiva sulla fatturazione sono di natura generale e si applicano sia alle grandi imprese che alle PMI. Tuttavia, poiché la semplificazione e l'armonizzazione del quadro normativo comportano una riduzione degli oneri amministrativi, le misure possono risultare particolarmente vantaggiose per le PMI, che, a causa delle loro dimensioni più ridotte, incontrano di solito maggiori difficoltà nell'ottemperare agli obblighi fiscali rispetto alle grandi imprese.

La direttiva ha prodotto un effetto positivo sulle PMI grazie al ricorso più esteso alla *fatturazione elettronica non strutturata*, e tale impatto è stato più significativo per le PMI e le microimprese che per le grandi imprese. Le PMI hanno beneficiato di una riduzione degli oneri pari a circa il 55 % grazie alla maggiore diffusione della fatturazione elettronica non strutturata. La parte restante di tale riduzione, sempre significativa, è attribuita alle grandi imprese, che emettono un numero nettamente più elevato di fatture.

La direttiva ha inoltre modificato due regimi di fatturazione destinati totalmente o in parte alle PMI, ossia il regime di contabilità di cassa e quello delle fatture semplificate, contribuendo così a diffonderne l'impiego. Alcuni Stati membri hanno introdotto il *regime di contabilità di cassa* o ne hanno ampliato l'ambito di applicazione in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva. Si è stimato che, grazie alla direttiva, altre circa 60 000 microimprese hanno beneficiato del regime di contabilità di cassa. Nel complesso, l'adozione del regime di contabilità di cassa resta ancora contenuta in quanto tale opzione implica la necessità di apportare modifiche al processo di contabilità che potrebbero, in alcuni casi, comportare un aumento delle spese di consulenza. I risparmi complessivi sui costi generati dal maggiore utilizzo del regime di contabilità di cassa previsto dalla direttiva sono stati stimati a 33 milioni di euro nei dieci Stati membri in cui le modifiche possono essere attribuite alla direttiva. L'importanza del regime di contabilità di cassa va tuttavia ben al di là della mera riduzione degli oneri amministrativi. Ha infatti rivestito un ruolo decisivo per le microimprese durante la crisi economica, che ha deteriorato le condizioni economiche e reso più difficili i pagamenti.

In seguito alle modifiche apportate dalla direttiva, alcuni Stati membri hanno adottato il regime della fatturazione semplificata, mentre altri ne hanno ampliato l'ambito di applicazione. Si ritiene che il *regime di fatturazione semplificata* abbia avuto l'impatto maggiore sulla riduzione degli oneri amministrativi rispetto a tutte le disposizioni relative all'emissione e al contenuto delle fatture (si veda la sezione 3.1 precedente). Il ricorso alla fatturazione semplificata resta tuttavia ancora limitato a specifici settori di attività come il settore alberghiero, della ristorazione, il commercio al dettaglio, le stazioni di servizio e i servizi di trasporto, fattore che non permette una riduzione degli oneri significativa.

### 3.4. Lotta contro la frode in materia di IVA

Nel complesso, la direttiva mirava inoltre a favorire le attività di controllo fiscale, al fine di incentivare il rispetto della normativa in materia di IVA. In particolare, la seconda direttiva sulla fatturazione ha modificato due disposizioni a tale scopo: i) il termine di fatturazione

delle operazioni all'interno dell'UE e ii) le norme sull'esigibilità dell'IVA dovuta sulle cessioni e sugli acquisti all'interno dell'UE. Tuttavia, non è stato accertato alcun impatto significativo della direttiva sul controllo fiscale o sul rispetto della normativa in materia di IVA. I pareri espressi dalle autorità fiscali confermano che gli effetti della direttiva sul rispetto della normativa in materia di IVA sono, se del caso, piuttosto limitati. Le autorità fiscali e i portatori di interessi sono dell'opinione che le norme di fatturazione non permettano di ottenere ulteriori risultati nell'ambito del controllo fiscale. Poiché le autorità fiscali non riescono a reperire prontamente informazioni sulla fatturazione, il loro obiettivo è attualmente di disporre di sistemi in grado di assicurare una comunicazione in tempo reale per una migliore analisi del rischio e controlli più mirati. Allo stesso tempo, è rassicurante che la semplificazione e l'armonizzazione dei requisiti di fatturazione e di fatturazione elettronica non abbiano avuto un impatto negativo sulle attività di controllo fiscale.

## 4. Principali lacune della direttiva

La valutazione delle norme di fatturazione ha evidenziato una lacuna nel quadro della direttiva e alcune problematiche emergenti, definite di seguito.

### 4.1. Mancanza di chiarezza sul sistema BCAT

Nel contesto della fatturazione elettronica la direttiva ha introdotto il concetto di "controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile" (BCAT), tramite cui comprovare l'integrità e l'autenticità della fatturazione elettronica. In tutta l'UE tale concetto è ancora percepito come complesso, interpretato in modo non uniforme dalle autorità fiscali e applicato in maniera inadeguata dagli operatori economici. I portatori di interessi considerano tale aspetto una lacuna della direttiva.

L'articolo 233 della direttiva definisce il principio secondo cui gli operatori economici sono liberi di stabilire le modalità per dimostrare l'integrità e l'autenticità delle fatture elettroniche. Tuttavia, nella pratica, gli unici metodi impiegati sono: i) la firma elettronica, ii) lo scambio elettronico di dati e iii) il sistema BCAT. Di conseguenza, il sistema BCAT funge da metodo predefinito per comprovare l'integrità e l'autenticità della fatturazione elettronica per tutte le imprese che non hanno optato né per la firma elettronica né per lo scambio elettronico di dati. Ciò implica che la maggior parte delle imprese, se non tutte, che scambiano fatture elettroniche non firmate in formato PDF dovrebbero disporre di un sistema BCAT. Tuttavia in alcuni Stati membri il rispetto di tale norma da parte delle imprese e la sua applicazione da parte delle autorità fiscali erano limitate, talvolta inesistenti. Nel complesso i portatori di interessi ritengono che la direttiva non contenga una definizione pratica del concetto di BCAT. Alcuni orientamenti sono stati inclusi nel diritto derivato degli Stati membri e nelle note esplicative preparate dalla Commissione europea. Nonostante tali sforzi, gli operatori economici non considerano gli orientamenti forniti sul sistema BCAT adeguati e sufficientemente chiari. Di conseguenza non è chiaro come questa opzione dovrebbe essere applicata nella pratica e se sarà accettata durante gli accertamenti fiscali.

## 4.2. La complessità delle norme di archiviazione

Uno degli aspetti che potrebbero emergere riguarda le norme di archiviazione. La seconda direttiva sulla fatturazione non prevede disposizioni in materia di archiviazione. A seguito del recepimento della direttiva, la complessità e la frammentazione normativa in materia di archiviazione sono aumentate in modo disomogeneo. Ciò è dovuto al fatto che alcuni Stati membri hanno adottato norme molto dettagliate sull'archiviazione elettronica di documenti fiscali, che ovviamente si applicano anche alle fatture elettroniche. Quasi il 40 % dei portatori di interessi ritiene che le norme nazionali sull'archiviazione delle fatture elettroniche siano onerose e difficili da rispettare.

## 4.3. Requisiti nazionali di rendicontazione elettronica

Un'altra questione emersa dopo l'adozione della direttiva, ma non derivante da essa, riguarda l'introduzione da parte di diversi Stati membri dell'obbligo di presentare dichiarazioni in formato elettronico per alcune operazioni nazionali. Gli Stati membri hanno introdotto tale metodologia di rendicontazione per contrastare le attività fraudolente. La proliferazione di requisiti nazionali in materia di rendicontazione elettronica comporta, secondo i portatori di interessi, un rischio di frammentazione e l'incremento degli oneri amministrativi.

# 5. Conclusioni e possibili prospettive future

La direttiva è stata valutata per lo più positivamente, in quanto ha sostenuto efficacemente la semplificazione e l'armonizzazione delle norme di fatturazione e di fatturazione elettronica in tutta l'UE. La seconda direttiva sulla fatturazione ha contribuito alla diffusione della fatturazione elettronica non strutturata, alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, al rafforzamento della certezza del diritto per gli operatori economici e al corretto funzionamento del mercato interno. Le disposizioni della direttiva restano pertinenti e adeguate alle esigenze dei portatori di interessi riguardo, in particolare, alla necessità di norme di fatturazione elettronica più chiare, semplici e armonizzate.

In alcuni settori, come, ad esempio, il miglioramento delle attività di controllo fiscale e la promozione delle PMI, i risultati sono stati positivi ma inferiori al loro potenziale.

La valutazione ha inoltre individuato una carenza derivante dalla direttiva, ovvero la mancanza di chiarezza sul sistema BCAT. Sono inoltre apparse altre questioni non derivanti dalla direttiva ma emerse a livello nazionale, come la complessità delle norme di archiviazione e i requisiti nazionali in materia di rendicontazione elettronica.

Sarebbe necessario fornire maggiori chiarimenti in materia di BCAT per colmare la lacuna menzionata in precedenza. Tuttavia, non è sicuro che tali chiarimenti possano essere forniti in un testo legislativo, poiché, volendo racchiudere nel concetto di BCAT molti tipi diversi di processi operativi, qualsiasi definizione inclusa nella direttiva ne limiterebbe il campo di applicazione e rischierebbe di diventare obsoleta in seguito ai progressi tecnologici. Per di più, le autorità fiscali sembrano attribuire minore importanza alle norme restrittive in materia



di integrità e autenticità in seguito all'introduzione dei requisiti di rendicontazione elettronica. Infine, si rischierebbe di imporre un ulteriore onere alle imprese, in particolare alle PMI. Pertanto si potrebbe valutare se sia possibile fornire maggiori chiarimenti sul sistema BCAT attraverso le note esplicative redatte dalla Commissione e la condivisione delle migliori pratiche negli Stati membri. Oltre a ciò, si potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla definizione giuridica di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda le regole di archiviazione, un settore considerato complesso dalle imprese, sarebbe difficile intervenire a livello di UE poiché i requisiti specifici relativi all'archiviazione delle fatture sono stabiliti dagli Stati membri. Con lo sviluppo di soluzioni digitali, la riflessione in questo campo potrebbe concentrarsi, ad esempio, sull'utilità di definire una norma per un servizio cloud europeo di archiviazione delle fatture.

Per quanto riguarda il controllo fiscale, secondo le autorità fiscali e i portatori di interessi le attuali norme di fatturazione rispondono adeguatamente alle esigenze riguardanti le attività di controllo fiscale e non è possibile ottenere molto più di quanto già previsto dalle norme per migliorare ulteriormente il controllo fiscale. Pertanto, un'eventuale modifica della direttiva IVA a tal fine non apporterebbe un grande valore aggiunto. Al contrario, molte autorità fiscali stanno attualmente esaminando come ottenere l'accesso ai dati delle operazioni senza dover accedere fisicamente o elettronicamente alle fatture, introducendo così requisiti di rendicontazione elettronica efficaci e in tempo reale.

L'obiettivo principale di possibili ulteriori miglioramenti per promuovere le PMI dovrebbe riguardare la contabilità di cassa. Tuttavia, il sistema di contabilità di cassa è, nel complesso, valutato positivamente dai portatori di interessi e non è stata segnalata alcuna problematica emergente.

La limitata riduzione degli oneri amministrativi è dovuta principalmente alla minore diffusione della fattura elettronica strutturata, risultato della scelta strategica operata nel quadro della direttiva. Un approccio più radicale che consideri solo le fatture elettroniche strutturate come documento valido richiederebbe modifiche alla legislazione esistente.

In conclusione, le norme di fatturazione introdotte dalla seconda direttiva sono state valutate positivamente dalle autorità fiscali e dai portatori di interessi e non sono state individuate questioni rilevanti. Nel contesto della lotta contro le frodi e considerati gli sviluppi tecnologici e le recenti tendenze in alcuni Stati membri in materia di fatturazione e di rendicontazione elettronica, la Commissione, insieme agli Stati membri, esaminerà se, a livello UE, sarà possibile sfruttare ulteriormente il potenziale della fatturazione elettronica. La Commissione avvierà inoltre una riflessione sui requisiti in materia di rendicontazione elettronica e, in particolare, riguardo all'impatto sul mercato interno delle diverse norme applicabili negli Stati membri.